

SENTENZA

n. 2994/2006 RG



N° 449
DEP. 17 FEB. 2008
CRON. 1199
REP. 554

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Venezia, I sezione civile, composto dai Signori Magistrati:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| - dott. Marina Caparelli | Presidente |
| - dott. Andrea Fidanzia | Giudice |
| - dott. Maria Antonia Maiolino | Giudice relatore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 2994/2006 r.g. instaurata da

, con gli avv.ti Giampaolo

Mardegan, Pierfrancesco Jelmoni e Luca Schiavon

nei confronti di

IL CASO.it

con gli avv.ti Ignazio Danisi e Matteo

De Poli

, con gli avv.ti Vito Spagnolo e Graziano Stocco;

, con l'avv. Giulio Borgoni

17 FEB. 2008

Avviso alle parti

OGGETTO: intermediazione finanziaria e risarcimento del danno

Causa discussa all'udienza camerale del 9.10.2008, relatore il Giudice dott. Maria Antonia Maiolino, sulle conclusioni come precisate dagli attori nell'istanza di fissazione di udienza depositata il 2.11.2006, dalla convenuta nella nota di precisazione delle conclusioni depositata il 3.11.2006 e dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I signori e hanno convenuto in giudizio

d'ora in avanti per brevità e

riferendo che dal 1995 avevano investito i propri risparmi in prodotti finanziari gestiti da ramite il promotore finanziario , impiegando la complessiva somma di € 1.338.656,28, cui doveva aggiungersi l'ulteriore importo di € 397.155,35.

Senonché il non solo li aveva tenuti costantemente all'oscuro dell'andamento degli investimenti, ma si era addirittura impossessato del cospicuo importo di € 154.937,06, giacché gli assegni che in tale complessivo ammontare tra il 1998 ed il 1999 gli attori gli avevano consegnato - non intestati su sua espressa richiesta - non erano stati poi utilizzati per detti impieghi, ma incassati da tali signore e

, ignote agli attori, ma affini al

Il residuo importo di € 1.539.558,02 era invece stato utilizzato per gli investimenti ordinati, ma il valore del portafoglio era sceso alla data del 20.2.2003 ad € 779.629,15, con una perdita di € 759.928,87. Gli attori riferivano come nel periodo cui si riferivano gli investimenti non vi fosse stata mai alcuna comunicazione in merito alla perdita di valore del portafoglio, con conseguente grave inadempimento della banca resasi responsabile di mala gestio nell'esecuzione del rapporto.

Gli investitori chiedevano quindi la condanna in solido dei signori e nonché di alla restituzione della somma di € 134.278,79 nonché al ed alla banca di ulteriori € 36.151,98, con maggiorazione di un interesse pari al 10% o

comunque all'interesse legale, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale per un importo complessivo di € 100.000,00.

Domandavano altresì la condanna del . . . e di . . . al risarcimento dei danni patiti per la mala gestio con riferimento agli investimenti effettuati, chiedendo il risarcimento del danno indicato nella somma di € 759.928,87, oltre interesse pari al 10% o comunque l'interesse legale.

Si costituiva in giudizio . . . riferendo in primo luogo che il rapporto con il . . . si era concluso nel 2003, a seguito del recesso per giusta causa esercitato dall'istituto in seguito alle scorrettezze del promotore. Quanto ai rapporti con gli attori, la convenuta ricostruiva l'articolato iter degli investimenti effettuati dai clienti, che per la maggior parte avevano ad oggetto contratti conclusi con altre società del gruppo, che . . . provvedeva unicamente ad intermediare per la stipulazione.

Venendo alle singole contestazioni, quanto alla denuncia di appropriazione delle somme formulata dagli attori, riferiva la banca che il . . . non avesse fornito prova di avere consegnato al . . . gli assegni sub doc.ti 1-6, intestati alle signore . . . , dichiarando altresì di non conoscere il documento sub n. 7 relativo all'ordine di acquisto di obbligazioni zero coupon per £. 260.000.000, firmato sia dal . . . che dal . . . , ordine che non le era mai stato inviato.

Sottolineava altresì come risultasse alquanto incongruente che il . . . avesse staccato degli assegni tratti proprio sul conto acceso presso . . . per effettuare un pagamento in favore della stessa . . . avrebbe invero potuto eseguire un giroconto.

L'istituto eccepeva comunque la prescrizione del diritto risarcitorio degli attori, essendo decorso il quinquennio di cui all'art. 2947 c.c. a partire dal marzo 1998, quando le somme erano state consegnate al .
Differentemente dalle difese già svolte sul punto dagli attori, sosteneva invero la banca che il termine iniziasse a decorrere da quanto i titoli erano stati incassati (da soggetto estraneo a), ovvero in data 6.4.1998, risultando del tutto irrilevante che gli investitori non fossero a conoscenza della circostanza: il termine quindi era già decorso alla data dell'11.4.2003, quando gli attori avevano inviato la prima richiesta di risarcimento all'istituto convenuto; né poteva configurarsi, come pretendevano gli attori, una fattispecie di reato continuato.

Per quanto riguardava poi le ulteriori somme asseritamente incassate dal , riferiva la banca come dell'importo di £. 30.000.000, che il promotore avrebbe incassato verso la fine dell'anno 1998, non era stata fornita alcuna prova; analogamente mancava adeguata prova del fatto che a giugno 1999 fosse stato consegnato l'ulteriore importo di £. 40.000.000: invero, l'ordine (doc. n. 8 attoreo) non riportava la firma del ma solo del e l'assegno asseritamente corrispondente (doc. n. 6 attoreo) era intestato a e non vi era prova fosse stato consegnato al medesimo.

In ordine alla domanda risarcitoria formulata in conseguenza della condotta appropriativa del , rilevava altresì la banca come gli investitori non potessero pretendere alcunché, atteso che, da un lato, avevano effettuato gli eventuali pagamenti con mezzi diversi da quelli indicati dall'istituto convenuto (ovvero assegni non trasferibili intestati alla banca o bonifico

bancario); dall'altro lato, avrebbero potuto limitare il danno verificando che i versamenti sin dal marzo 1998 non erano stati correttamente impiegati dal (ed evitando così quelli di fine 1998 e giugno 1999). Risultava inoltre ingiustificata la pretesa di ricevere la rendita del 10% in ipotesi di condanna della banca e nessun danno non patrimoniale era in ogni caso liquidabile in favore degli investitori.

Per quanto atteneva poi alla richiesta di accertamento della responsabilità dell'intermediaria per mala gestio, riferiva l'istituto di credito che, a parte il contratto di conto corrente e di deposito titoli, stipulati a dicembre 1997, ed il rapporto di gestione patrimoniale in fondi del maggio 2001,

non era mai stata parte di contratti finanziari o assicurativi con , essendosi limitata ad intermediare la conclusione dei rapporti negoziali con le altre società del gruppo (

); sosteneva quindi il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento a detta porzione della domanda attorea.

La banca aveva infatti perfettamente adempiuto agli obblighi contrattuali connessi ai contratti conclusi, avendo inviato ogni necessaria comunicazione con riferimento al fondo (compresa la comunicazione di perdita di valore dell'investimento), avendo trasmesso rendiconti ed informazioni relative al conto ed al deposito titoli, che comunque dal 1998 erano sempre perfettamente accessibili ai clienti. Rilevava altresì ulteriormente come la comunicazione di perdita di valore fosse imposta dalla legge solo in caso di investimenti in strumenti derivati oppure in gestione di portafogli e non in

caso di impieghi in fondi di investimento o prodotti assicurativi, acquistati nel caso di specie dagli attori.

In ogni caso rilevava la banca come quand'anche un difetto informativo fosse stato imputabile alla banca, difettava ogni nesso di causalità tra la carenza di informazioni ed il danno asseritamente patito.

chiedeva quindi il rigetto di ogni domanda attorea ed in via subordinata nei confronti degli attori la riduzione del risarcimento dovuto ai sensi dell'art. 1227 c.c.; nei confronti dei convenuti e la loro condanna a tenere manlevata la banca da qualsiasi somma avesse dovuto versare agli investitori.

Si costituiva in giudizio il convenuto , non fornendo contestazioni alle domande attoree, di cui chiedeva peraltro il rigetto, e formulando domanda riconvenzionale nei confronti di , cui domandava il versamento di € 6.279,53 quali provvigioni non versate al momento della cessazione del rapporto di lavoro e la somma di € 13.004,20 a titolo di FIRR.

Si costituiva infine in giudizio la signora la quale riferiva di non essere né parente né affine del o di sua moglie e di essere del tutto estranea alla vicenda narrata dagli attori; disconosceva quindi la sottoscrizione per girata apposta sui titoli depositati dai signori e e chiedeva il rigetto delle domande formulate, oltre al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese. Chiedeva altresì conseguentemente la declaratoria di inammissibilità della domanda formulata da nei suoi confronti.

Ce

Gli attori replicavano alle costituzioni dei convenuti ribadendo le proprie difese e chiedendo la verifica delle sottoscrizioni disconosciute da

a sua volta replicava alla domanda riconvenzionale del sostenendo che le provvigioni gli erano state integralmente versate (compresa la parte che il convento negava d'aver ricevuto) e che l'indennità per la risoluzione del rapporto è esclusa dall'Accordo Economico Collettivo ogniqualvolta la risoluzione sia dipesa dall'appropriazione di somme di spettanza della preponente, come era avvenuto nel caso di specie.

Nella propria successiva memoria il contestava specificamente di aver compiuto qualsiasi atto appropriativo e sottolineava come il FIRR avesse natura previdenziale e quindi dovesse essere versato all'agente a prescindere da qualsiasi valutazione di tipo meritocratico.

Con successiva memoria depositata il 13.9.2006 il eccepiva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata da

la quale aveva notificato la propria comparsa di costituzione e risposta solo in data 18.7.2006: la tempestiva notifica effettuata entro il termine di sessanta giorni era stata invero indirizzata ad un erroneo indirizzo. La stessa circostanza avrebbe determinato la non contestazione dei fatti riferiti dal nella propria comparsa di costituzione e risposta.

Sul punto si difendeva la banca convenuta (determinando così l'inefficacia dell'istanza di fissazione d'udienza nel frattempo notificata dagli attori) sostenendo che alcuna decadenza dalla riconvenzionale nei confronti di altro convenuto fosse configurabile, laddove il d.lgs. n. 5/2003 alcunché al riguardo aveva previsto; in ogni caso l'errore di notificazione era dipeso

esclusivamente da un errore dello stesso convenuto che aveva indicato un proprio indirizzo sbagliato all'atto della propria costituzione; in ogni caso non poteva operare la ficta confessio per effetto della tardiva della comparsa di costituzione e risposta.

La definitiva istanza di fissazione d'udienza veniva depositata dagli attori il 2.11.2006.

A seguito del decreto di fissazione d'udienza del 21.9.2007, veniva svolta l'udienza di discussione collegiale in data 15.11.2007. Il Collegio dava ingresso alla prova orale, che veniva delegata al Giudice Relatore. Avanti allo stesso all'udienza del 18.3.2008 parte attrice espressamente rinunciava alle domande formulate nei confronti di _____ e detta rinuncia

veniva accettata; _____ si riservava analoga dichiarazione.

Alla successiva udienza de 9.10.2008 le parti nuovamente discutevano la causa ed il Collegio nella camera di consiglio in pari data assumeva la presente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per quanto attiene alle questioni preliminari, il Collegio osserva quanto segue.

Quanto alle parti del giudizio, considerato che non è più venuta la rinuncia alla domanda che _____ ha formulato nei confronti di _____

, la presente decisione dovrà riguardare anche detta posizione processuale.

Quanto all'eccezione sollevata dal _____ di inammissibilità della domanda

formulata nei suoi confronti da _____, deve osservarsi come la


questione sia stata tardivamente sollevata dal convenuto: dall'esposizione

delle fasi processuali riportata si evince che il . . . a ha eccepito la tardività della domanda non nella prima memoria di replica successiva alla domanda di . . . memoria in cui il convenuto ha svolto contestazioni di merito in ordine alle difese della banca sulla domanda di pagamento formulata dall'ex promotore, bensì nella memoria ancora successiva del 13.9.2006.

L'art. 7/I d.lgs n. 5/2003 stabilisce che nella memoria ivi disciplinata il convenuto debba sollevare a pena di decadenza le eccezioni non rilevabili d'ufficio (art. 10/II) consequenziali alle domande inserite dall'attore nella memoria ex art. 6. In sostanza il principio è quello della consequenzialità e dell'immediatezza dell'eccezione. Cosicché, quando l'eccezione riguarda non la domanda attorea, ma la domanda che un convenuto abbia proposto nei confronti di altro convenuto, analogicamente la sede per sollevare contestazioni su detta domanda rimane comunque la memoria immediatamente successiva: nel caso di specie la memoria del Fornea ex art. 7. II . . . ha invece sollevato l'eccezione nella memoria ulteriormente successiva: pertanto tardivamente.

Quanto poi all'eccezione di prescrizione sollevata da . . . nei confronti della domanda attorea, osserva il Collegio come l'infondatezza della difesa discenda non tanto dalle modalità di calcolo del dies a quo, quanto dal fatto che il termine di prescrizione applicabile al caso di specie non è quinquennale, bensì decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c.

Invero, il rapporto che legava gli attori a . . . era di natura contrattuale e non extracontrattuale: la stessa banca convenuta ricorda che il



legame con i signori e traeva origine dai due contratti di conto corrente e deposito titoli, in virtù dei quali erano stati conclusi i plurimi investimenti per il tramite del , ed ogni vincolo pattizio era sorto con la banca intermediaria e non certo con il promotore finanziario.

Il promotore rispetto alla banca intermediaria va ricondotto alla figura dell'ausiliario ai sensi dell'art. 1228 c.c., configurando un professionista, di cui la banca intermediaria si avvale in maniera non occasionale e che è soggetto al suo controllo, rimanendo irrilevante il tipo di rapporto che poi lega detto professionista alla parte contrattualmente obbligata (ovvero la banca intermediaria, contrattualmente obbligata con il correntista/investitore): basti considerare che ormai pacificamente è ricondotto alla previsione di cui all'art. 1228 c.c. il rapporto tra il chirurgo e la casa di cura, anche nelle ipotesi in cui il primo non sia legato da un rapporto di lavoro alla seconda: "il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (...), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), ... obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in

Cu

virtù dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto" (si legga per tutte Cass. n. 13953/2007).

Non essendo quindi pacificamente decorso il termine decennale neppure dalla data in cui si sarebbero verificate le apprensioni di denaro denunciate dagli attori (dies a quo invocato dalla banca convenuta), va senz'altro rigettata l'eccezione di prescrizione.

IL CASO.it

Venendo quindi al merito della domanda attorea, per quanto attiene in primo luogo alla domanda sub a) riportata in citazione, ritiene il Collegio che sia stata raggiunta la prova del fatto che gli attori avessero versato al la somma di £. 260.000.000: il doc. n. 7 attoreo riporta la consegna della somma al promotore, nell'ambito di un documento non solo sottoscritto dallo stesso ma anche intestato a , così da creare il giustificato affidamento negli investitori che quella somma sarebbe stata effettivamente impiegata per l'investimento concordato.

Il . sentito in sede di interpello, ha espressamente ammesso di avere ricevuto con assegno anche l'ulteriore importo di £. 40.000.000 (doc. n. 6 attoreo): cosicché deve ritenersi adeguatamente dimostrata anche la circostanza della dazione di questa somma di denaro.

Contesta al riguardo che le possa essere opposta la dichiarazione confessoria resa da altra parte del giudizio: in realtà il principio di prova documentale (il doc. n. 6 citato attoreo) congiuntamente valutato con le dichiarazioni confessorie rese dalla parte valgono a costituire indizi gravi, precisi e concordanti e quindi un'adeguata prova presuntiva in ordine alla circostanza della dazione di denaro al nella sua funzione di promotore finanziario di **IL CASO.it**

Va peraltro al riguardo sottolineato come le dichiarazioni del risultino attendibili anche in considerazione del fatto che egli non ha "confessato" tutte le dazioni che - pure - gli attori gli imputavano, ma solo la ricezione delle somme fino ad ora menzionate: ha invece fornito dichiarazioni imprecise e generiche (e quindi inutilizzabili in ordine alla prova della consegna di ulteriori somme) in ordine alla dazione - sostenuta dagli attori - della ulteriore somma di £. 30.000.000. Il convenuto ha infatti ricordato che era accaduto che i signori gli consegnassero del denaro contante da versare nel loro conto, senza ricordare però se avesse o meno trattenuto anche alcuni di questi importi. Il , quindi, risulta aver fornito dichiarazioni puntuali quando era sicuro dei propri ricordi; viceversa in caso di ricordo no altrettanto puntuale. **IL CASO.it**

La considerazione che precede vale anche a rigettare la domanda attorea per quanto riguarda la pretesa dazione di £. 30.000.000: non è stata raggiunta in giudizio idonea prova della circostanza.

Neanche il teste - la cui capacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. va confermata in questa sede, atteso che il fatto di essere

figlio degli attori impone di verificare con attenzione particolare l'attendibilità delle dichiarazioni, ma non consente di trarne la rigorosa affermazione della sussistenza di un interesse attuale, immediato e diretto all'esito della lite - ha potuto riferire alcunché di preciso sul punto, avendo "preso in mano" la vicenda che aveva coinvolto i genitori solo dopo che erano emersi gli illeciti del [redacted] : la circostanza dell'apprensione di denaro contante non gli era stata del resto riferita neanche da chi si era occupato dell'indagine interna a [redacted] ([redacted]) - a prescindere da ogni ridotta valenza probatoria di una testimonianza pacificamente de relato.

Concludendo sul punto risulta che il [redacted] si sia appropriato della (sola) somma di £. 300.000.000, pari ad € 154.937,07, che gli attori gli avevano consegnato per i loro investimenti.

Ciò premesso, non v'è molto da aggiungere in ordine alla fondatezza della domanda di condanna del [redacted] a risarcire agli attori il danno cagionato con la sua illecita apprensione: egli si è appropriato delle somme in fiducia consegnategli dagli attori e va condannato al risarcimento del danno cagionato con tale delittuosa condotta.

Per quanto riguarda poi la posizione della banca convenuta, ritiene il Tribunale che la responsabilità debba trarsi sia dall'art. 31 TUF, che al terzo comma stabilisce la responsabilità in solido con il promotore finanziario dell'istituto che gli abbia conferito l'incarico, anche se i danni sono conseguenti a condotte accertate in sede penale, che dall'art. 1228 c.c., già esaminato: "in tema di responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari, l'art. 1228 cod. civ. - disposizione con cui è stata estesa all'ambito

Il Tribunale ritiene che, nella fattispecie, debba disattendersi la tesi difensiva sostenuta dalla banca, dovendosi piuttosto applicare il precedente giurisprudenziale, ben noto alle parti, per cui "la mera allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità (nella specie, con assegni bancari al portatore) difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe legittimato a riceverle, non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività del promotore finanziario e la consumazione dell'illecito, e non preclude, pertanto, la possibilità di invocare la responsabilità solidale dell'intermediario preponente" (Cass. n. 8229/2006): per la ricostruzione puntuale della motivazione della pronuncia si legga la comparsa conclusionale 29.9.2008 di

Contesta in particolare la banca la tesi sostenuta dalla Suprema Corte laddove si sostiene che la previsione, che stabilisce che le somme non possano essere versate al promotore con assegno senza indicazione del beneficiario, sia disposizione posta nell'interesse del cliente, affermando come si tratti di una previsione posta anche nell'interesse dell'istituto intermediario.

In realtà osserva il Collegio come sia ben comprensibile che la stessa banca abbia un interesse al rispetto della norma riportata, dovendo rispondere automaticamente per gli illeciti del promotore, ma da ciò non può trarsi come automatica conseguenza che, ogniqualvolta esista un interesse della banca al rispetto di una determinata norma da parte del promotore, scatti un

onere di rispetto anche a carico del cliente, con ogni conseguenza in caso di violazione.

I principi in ordine alla prudenza e diligenza esigibili da parte del cliente atterranno eventualmente alla modalità di consegna di denaro contante,

IL CASO.it

all'esigibilità di una segnalazione alla banca intermediaria di condotte palesemente scorrette (ad esempio la falsificazione di una firma o la

scoperta di distrazione di denaro), ma il divieto di versare somme con assegni non intestati risulta troppo specifica perché la violazione possa

essere posta a carico dell'investitore: si tratta di una regola di condotta che regola l'attività del promotore e conseguentemente la violazione -

quando consegua ad una specifica richiesta del promotore (come nel caso in esame: si rileggano le dichiarazioni del) - costituisce illecito del

promotore e non dell'investitore. **IL CASO.it**

Ritiene quindi il Collegio che dall'argomentazione di Cass. n. 8229/2006 non possa automaticamente trarsi la conclusione che il cliente possa ritenersi svincolato da qualsiasi onere di prudenza e diligenza nei suoi rapporti con il promotore e quindi con la banca intermediaria. In sostanza, l'intermediario può pretendere secondo gli ordinari canoni di buona fede oggettiva una certa attenzione e diligenza dell'investitore nel seguire i propri investimenti, ma non può pretendere una diligenza anche nel seguire le previsioni di carattere tecnico (come quelle in materia bancaria), soprattutto quando il profilo soggettivo dell'investitore non consenta di attendersi detto tipo di competenza da parte del cliente (non si dimentichi che - come si è detto - nel caso di specie il rapporto tra ed i

era talmente connotato dalla fiducia che gli attori gli consegnavano anche denaro contante).

Ancora, l'argomento di _____ in ordine all'assenza di potere di rappresentanza del _____ (con la conseguenza che il pagamento effettuato a mani del promotore risulterebbe privo di efficacia nei confronti della banca intermediaria) è troppo sofisticato e peraltro non pertinente perché possa essere contestato all'investitore: nel caso di specie i _____ non hanno consegnato somme al _____ per effettuare pagamenti nei confronti della banca, ma gli hanno consegnato la provvista perché potesse provvedere all'acquisto dei titoli ordinati.

Concludendo sul punto, non emergono nel caso di specie circostanze tali da consentire l'applicazione dell'art. 1227 c.c.: la banca dovrà quindi rispondere integralmente del danno cagionato dal promotore.

Per quanto attiene poi alla domanda sub b) citazione, imperniata sulla denunciata mala gestio del _____ e di _____ e finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno, indicato nella somma di € 759.928,87, ritiene il Collegio che non siano stati dedotti argomenti nuovi che consentano di superare le valutazioni svolte dal Giudice Relatore nel decreto di fissazione d'udienza 21.9.2007, valutazioni che il Tribunale condivide e che, per brevità di esposizione, possono direttamente trasciversi in questa sede:

“Per quanto attiene alla domanda imperniata sull'asserita mala gestio della banca convenuta e del suo (ex) promotore finanziario, va osservato – a prescindere dalla problematica inerente l'eccepito difetto di legittimazione passiva della banca - come la domanda attorea sia

imperiata esclusivamente sul denunciato difetto di informazione, che gli investitori ritenevano dovesse essere loro rivolta in seguito alle perdite accumulate dagli investimenti eseguiti: solo che di fronte alla puntuale e pertinente difesa della banca (*condivisa dal Collegio*), per cui l'obbligo di informazione sussiste solo in presenza di investimenti in strumenti derivati ed in caso di gestione di portafogli, cosicché alcuna violazione si sarebbe configurata nel caso di specie, ove per l'unica ipotesi di gestione di portafogli la necessaria comunicazione era puntualmente intervenuta (doc. n. 69 banca), alcuna replica e difesa è pervenuta dagli investitori, cosicché le doglianze attoree sono rimaste in parte qua alquanto generiche oltre che giustificate sulla base di un presupposto di fatto smentito dalla documentazione depositata; invero, in citazione gli attori si dolgono della "perdita di valore del portafoglio gestito" (pag. 4), mentre ha dimostrato che gli attori avevano acquistato molteplici prodotti finanziari e previdenziali e non avevano conferito l'intero loro patrimonio in un contratto di gestione di portafoglio. Né d'altra parte potrebbe darsi ingresso alla ctù richiesta dagli investitori, volta a verificare "eventuali irregolarità", "con particolare attenzione all'esistenza di annotazioni di movimentazioni non richieste e all'assenza di comunicazioni informative relative alle perdite subite", giacché la stessa proposta processuale si configura come meramente esplorativa e quindi inammissibile.

IL CASO.it

Infine, quanto alla corrispondenza tra le somme versate per gli investimenti e quelle effettivamente destinate agli investimenti dal

, va sottolineato come gli attori non abbiano fornito alcuna prova di avere versato somme diverse da quelle effettivamente destinate agli investimenti come risultanti dalla documentazione dell'istituto convenuto e nella specie agli ordini di acquisto sottoscritti né hanno offerto al riguardo alcun ulteriore mezzo istruttorio".

Sempre in tema di obblighi informativi va altresì sottolineato come nel medesimo decreto si sia dato conto del fatto che gli attori non negassero di avere ricevuto la documentazione relativa agli investimenti effettuati, "ma solo sostengono di aver sempre consegnato al (detta documentazione) e che costui avrebbe provveduto a distruggere": la circostanza però esclude che si possa imputare alcunché alla banca per la mancata trasmissione della documentazione informativa prevista per legge.

Concludendo sul punto, la domanda attorea sub b) va senz'altro rigettata.

Per quanto attiene alla quantificazione del pregiudizio arrecato agli attori, il danno patrimoniale va individuato in primo luogo nella somma sottratta agli investitori, pari ad € 154.937,07 perché in tale importo consiste la perdita patrimoniale immediata. Gli attori hanno chiesto che su detta somma venga loro riconosciuto un interesse pari al 10%, atteso che la distrazione della somma ha loro impedito di guadagnare la rendita cui aspiravano con gli investimenti ordinati.

La domanda nei termini esposti non può essere accolta, giacché non vi è alcuna prova che, se non fosse intervenuta la sottrazione delittuosa, i avrebbero potuto guadagnare il 10% annuo sul capitale in esame.

IL CASO.it

Va piuttosto ricostruito il rendimento che gli attori avrebbero percepito se fossero stati effettivamente acquistati dai gli strumenti finanziari ordinati dai . Ebbene, al riguardo basta esaminare la documentazione depositata per riscontrare che la somma di £. 260.000.000 (pari ad € 134.278,79) era stata versata per l'acquisto di obbligazioni zero coupon che avrebbe dovuto assicurare agli attori un rendimento del 7,91% (doc. n. 7 attoreo): il tasso può essere però riconosciuto solo fino alla data del 15.4.2000, giacché il titolo andava a scadenza in quella data; la somma di £. 40.000.000 (pari ad € 20.658,27) era stata versata per l'acquisto di titoli argentini con un tasso di interesse dell'8% (doc. n. 6 attoreo): anche questo rendimento annuo va riconosciuto, ma solo fino al dicembre 2001, atteso il notorio default del titolo argentino intervenuto in quel periodo.

Successivamente alla data dell'aprile 2000 sulla somma di £. 260.000.000 va riconosciuto un interesse che in via equitativa, tenuto conto dei tassi medi percepiti dai , può essere determinato nella percentuale del 7%; non va invece conteggiata la rivalutazione monetaria su detto importo, perché il tasso indicato configura già il criterio di liquidazione integrale del danno all'attualità: spetteranno solo gli interessi legali dalla data della pronuncia al saldo.

Non può invece essere ricostruito in favore degli attori un pregiudizio connesso alla perdita dell'investimento con riferimento alla somma di £. 40.000.000 successivamente a dicembre 2001, giacché non è neppure ipotizzabile se i , dopo il default dello Stato argentino, avrebbero avuto ancora detta somma da investire; l'importo capitale va peraltro

senz'altro riconosciuto agli attori, atteso che la sottrazione patrimoniale è intervenuta in un momento decisamente anteriore rispetto alla perdita di valore del titolo e dopo il 20.12.2001 va agli stessi riconosciuto solo la rivalutazione monetaria, oltre agli interessi sulla somma di anno in anno rivalutata, trattandosi di debito di valore.

Gli attori hanno altresì chiesto il risarcimento del danno morale. La domanda è fondata ai sensi dell'art. 2059 c.c. atteso che la condotta del **IL CASO.it** configura pacificamente il delitto di appropriazione indebita. Nella

liquidazione dell'importo dovuto deve tenersi conto ad avviso del Collegio della gravità della condotta tenuta dal promotore, che si è protratta per un

significativo arco di tempo, ripetuta in più occasioni e connotata dall'abuso della fiducia che nello stesso promotore riponevano gli investitori (da qui l'eliminazione di tutta la documentazione informativa che proveniva dalla banca: argomento già valorizzato, seppure a danno della difesa attorea): ciò premesso ritiene il Tribunale congrua una liquidazione che si aggiri sulla percentuale di un terzo del danno patrimoniale liquidato, pari quindi all'attualità ad € 50.000,00.

IL CASO.it

Una volta affermata la responsabilità della banca intermediaria, la stessa va condannata al risarcimento non solo del danno patrimoniale ma anche del danno morale cagionato agli attori (Cass. n. 9198/1999): lo stesso art. 31 TUF, del resto, afferma la responsabilità dell'istituto per tutti i danni cagionati dal promotore, senza avallare distinzioni di sorta.

Nel caso di specie quindi anche [] va condannata a risarcire il danno morale liquidato, in solido con il []

Ca

La domanda di

Il promotore convenuto ha chiesto nei confronti di _____ la condanna della banca a corrispondergli le provvigioni asseritamente non ancora versate ed i contributi FIRR non ancora corrisposti: entrambe le richieste sono infondate.

Quanto alla domanda di corresponsione delle provvigioni, il doc. n. 77 della banca costituisce l'estratto di conto corrente intestato al _____, che attesta il versamento delle provvigioni pretese dal promotore: non risulta quindi che siano rimaste provvigioni non versate dall'istituto.

Quanto al trattamento per la risoluzione del rapporto, l'art. 12, punto 13, del contratto collettivo (Accordo Economico Collettivo 26.2.2002: doc. n. 8

_____) esclude l'obbligatorietà del versamento ogniqualvolta il rapporto si sia sciolto su iniziativa della mandante a causa dell'indebita ritenzione di somme alla stessa spettanti: come in effetti verificatosi nel caso di specie.

Ogni domanda formulata dal convenuto nei confronti di _____ va quindi rigettata.

IL CASO.it

Per quanto attiene infine al rapporto processuale tra _____ e _____ la domanda riconvenzionale formulata dall'istituto va senz'altro rigettata, non essendovi alcuna prova che la parte citata in giudizio fosse colei che aveva incassato – nell'accordo con il _____ i titoli emessi dagli attori. Parte attrice ha dato espressamente atto di avere citato un soggetto "sbagliato" a causa di un'omonimia e nessuna contraria dimostrazione è venuta dalla banca.

Ca

Quanto alle spese di lite, ed il vanno condannati in solido alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli attori; nulla deve disporsi nei rapporti tra e la, atteso che l'uscita della stessa dalla "scena processuale" lascia intendere che i rapporti con le parti fossero già definiti, al di là della formalizzazione del vincolo processuale con la banca convenuta; il va invece condannato a rifondere alla banca convenuta un sesto delle spese processuali affrontate, attesa la soccombenza in ordine alla domanda proposta: la percentuale tiene conto della ridotta attività difensiva spiegata in rapporto al principale oggetto dell'odierna controversia ed il ridotto valore della domanda. Gli oneri sono liquidati in dispositivo.

Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecuzione della decisione.

PQM

IL CASO.it

Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (n. 5983/2005 r.g.), ogni diversa istanza, eccezione o domanda disattesa,

- condanna in solido Banca ed il risarcire agli attori il danno patrimoniale arrecato, liquidato in € 154.937,07, oltre sulla somma di € 134.278,79 un interesse pari al 7,91%, dal 27.3.1998 al 15.4.2000, un interesse pari al 7% dal 16.4.2000 al 9.10.2008 e gli interessi legali dal 10.10.2008 al saldo; sulla somma di € 20.658,27 un interesse dell'8% dal 24.6.1999 al 20.12.2001, dal 21.12.2001 la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata fino al 9.10.2008 e gli interessi legali da detta data al saldo;

Seut. 1119/09

- condanna in solido Banca _____ ed il _____ a risarcire agli attori il danno morale arrecato, liquidato all'attualità in complessivi € 50.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente deliberazione al saldo;
- rigetta le ulteriori domande attoree nei confronti del _____ e di Banca _____
- rigetta ogni domanda formulata dal _____ nei confronti di Banca _____
- rigetta ogni domanda formulata da _____ s.p.a. nei confronti della convenuta _____
- condanna in solido _____ e Banca _____ a rifondere agli attori le spese di lite sostenute, liquidate in complessivi € 13.090,00, di cui € 1.140,00 per anticipazioni non imponibili, € 250,00 per spese imponibili, € 3.200,00 per diritti ed € 8.500,00 per onorari, oltre 12,5% su diritti ed onorari, IVA e CPA come per legge;
- condanna _____ a rifondere a Banca _____ un sesto delle spese processuali sostenute dalla convenuta, liquidate nella misura integrale, da cui trarre la percentuale indicata, in complessivi € 11.200,00, di cui € 200,00 per spese, € 3.000,00 per diritti ed € 8.000,00 per onorari, oltre 12,5% su diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;
- nulla sulle spese nei rapporti tra la _____ e Banca _____

Venezia, 9.10.2008

Il Giudice Estensore

Co. F. Uboldini

Il Presidente

Stefano Caporali



Sect. 449/09

IL CANCELLIERE GI

Pellegrino

IL CASO.it


DEPOSITATO
17 FEB. 2009
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE GI (Eliabetta Rellenzo)

Jean



RILASCIATA IN DATA **25 FEB. 2009**
 CANCELLIERE GI
 UFFICIO
 DEL CANCELLIERE

Alpa A. De Poli (€4,09)



BIRCA DA ROLLO
 67-23
 SETTE
 01081322891334
 01081322891334

